

### 3 La "clausola generale" ex art. 2423 c.c.

---

#### 1. Rivalutazione economica di un fabbricato per deroga ex art. 2423 c.c., 5° comma

Nel Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 20x2 della società *Alfa S.p.A.* è iscritta, tra le immobilizzazioni materiali, una cascina acquistata a inizio 20x0; le informazioni relative a tale fabbricato sono le seguenti:

- valore lordo contabile (pari al costo di acquisto): 12.000;
- aliquota d'ammortamento: 5%;
- fondo ammortamento già stanziato al 31 dicembre 20x2: 1.800.

Nel corso del 20x3 vengono inaspettatamente rimossi i vincoli esterni che impedivano l'utilizzazione della cascina per scopi alternativi rispetto a quello originario previsto all'atto dell'acquisto; *Alfa S.p.A.* è pertanto in grado di adoperarsi per creare le condizioni (licenze comunali, autorizzazioni edilizie, ecc.) affinché sia possibile adibire la cascina a centro agriturismo; logicamente, a tal fine, sono necessari investimenti aggiuntivi dai quali tuttavia si prescinde, per semplicità, ai fini della risoluzione dell'esercizio.

Le informazioni relative alla cascina in virtù della nuova destinazione d'uso sono le seguenti:

- valore d'uso (superiore al costo) al lordo degli ammortamenti già stanziati: 60.000;
- aliquota d'ammortamento: 8%.

Si provveda ad esplicitare i presupposti necessari al fine dell'applicazione della deroga ex art. 2423 c.c., 5° comma e ad evidenziare nello Stato patrimoniale di *Alfa S.p.A.* al 31 dicembre 20x3 e al 31 dicembre 20x4 il valore lordo e netto da attribuire alla cascina, nonché le riserve che, ai sensi di legge, è necessario costituire.

#### *Traccia di soluzione*

La situazione patrimoniale di *Alfa S.p.A.* al 31 dicembre 20x2 — cioè prima che si verifichi il cambiamento della destinazione d'uso — è la seguente:

## 2. Il principio di prudenza

Nel corso del 20x4, *Beta S.p.A.* è interessata dalle seguenti operazioni:

- a. acquisto di *merci* per € 20.000, il cui valore di presumibile realizzo è pari a € 25.000;
- b. allestimento di *prodotti finiti*, in giacenza a fine esercizio, per un costo di produzione complessivo di € 80.000; il valore di mercato di prodotti equivalenti è pari a € 70.000;
- c. acquisto, per un importo di € 80.000, di un *macchinario* la cui utilizzabilità è stimata in un arco temporale di 8–10 anni;
- d. concessione di un finanziamento di € 100.000; a fine esercizio si ha più di un motivo per ritenere che soltanto il 20–30% del *credito* verrà recuperato.

Si indichi a quale valore devono trovare iscrizione nel Bilancio di esercizio 20x4 le *merci*, i *prodotti finiti*, il *macchinario* e il *credito*, dando conto di come il *principio di prudenza* influenza tali determinazioni.

### Traccia di soluzione

L'iscrizione dei componenti in esame deve avvenire nel rispetto del principio di *prudenza*, richiamato al punto 1) del primo comma dell'art. 2423-bis del codice civile.

In estrema sintesi, tale principio prevede di:

- far concorrere alla determinazione del risultato di esercizio le *perdite anche se soltanto presunte*;
- far concorrere alla determinazione del risultato di esercizio gli *utili soltanto se certi* e rinviare al futuro — cioè al momento in cui diverranno certi — l'iscrizione di utili soltanto attesi;
- iscrivere un elemento patrimoniale al *minor valore positivo* o al *maggior valore negativo* in caso di incertezza nella valutazione.

Nel caso in esame il rispetto del principio di prudenza conduce alle seguenti valutazioni:

- a. *Merci*: € 20.000, pari al minore tra il costo di acquisto (€ 20.000) e il valore di presumibile realizzo (€ 25.000); secondo il principio di prudenza non è infatti possibile iscrivere in Bilancio *utili attesi* che diverranno certi soltanto al momento dell'effettiva cessione sul mercato delle merci;
- b. *Prodotti finiti*: € 70.000, pari al minore tra il costo di produzione (€ 80.000) e il valore di mercato di prodotti equivalenti (€ 70.000); ragioni di prudenza conducono a iscrivere in Bilancio la *perdita presunta*, che diverrà certa soltanto se la cessione di tali prodotti sul mercato avverrà effettivamente ad un valore inferiore al costo di produzione;
- c. *Macchinario*: € 70.000; tale valore è il risultato delle seguenti determinazioni:  $\text{costo di acquisto } 80.000 - \text{fondo ammortamento } 10.000 (80.000 / 8) = 70.000$ ; il principio di prudenza porta infatti ad individuare nel minore tempo di 8 anni

la vita utile del macchinario, così assegnando al macchinario il *minore valore positivo* che in quel momento è possibile e corretto attribuire ad esso in funzione della sua presunta vita utile. L'inosservanza del principio in parola avrebbe condotto a determinare la vita utile del macchinario in 9 o 10 anni e a stimare quindi un ammortamento annuo di € 8.888,89 (80.000 / 9) o di € 8.000 (80.000 / 10);

- d. *Credito*: € 20.000; tale valore è il risultato delle seguenti determinazioni: *valore nominale del credito* 100.000 x *percentuale di presumibile recupero* 20% = 20.000; il principio di prudenza impone infatti di iscrivere il credito al *minore valore positivo* che in quel momento è possibile e corretto assegnare ad esso in funzione della presunzione di incasso.

### 3. La competenza economica dei costi e dei ricavi

Nel corso del 20x5, *Gamma S.r.l.*, impresa commerciale che opera nel settore ortofrutticolo, pone in essere una serie di operazioni, tra le quali si segnala, in data 1° dicembre, l'acquisto in contanti di 1.000 kg di meloni al prezzo di 1 € al kg.

Si proceda ad identificare i costi e i ricavi di competenza dell'esercizio avendo cura di evidenziare tutte le poste di Conto economico 20x5 interessate nelle seguenti ipotesi alternative di gestione:

- a. tutti i meloni sono rivenduti antecedentemente alla chiusura dell'esercizio ad un prezzo di 2 € al kg; l'incasso delle vendite avviene nel gennaio 20x6;
- b. tutti i meloni risultano avariati prima della fine dell'esercizio;
- c. si presume di rivendere in contanti i meloni nell'esercizio successivo ad un prezzo di 1,80 € al kg;
- d. l'impresa raggiunge con i due suoi principali clienti un accordo di massima per la vendita nell'esercizio successivo di tutti i meloni in magazzino ad un prezzo medio di 1,5 € al kg;
- e. si presume di rivendere in contanti i meloni nell'esercizio successivo ad un prezzo medio di 0,80 € al kg;
- f. soltanto il 70% dei meloni saranno rivenduti nell'esercizio successivo (al prezzo di 2,20 € al kg), mentre il restante 30% è giudicato invendibile.

Con riguardo alle situazioni ipotizzate si evidenzia altresì il risultato di esercizio ascrivibile ai fatti intervenuti e si dia conto di come il *principio di competenza economica* orienta tali determinazioni.

#### *Traccia di soluzione*

L'identificazione dei componenti reddituali che concorrono a formare il risultato economico d'esercizio richiede l'applicazione del principio di *competenza economica* contenuto nel disposto normativo di cui all'art. 2423-bis, punto 3) del primo comma.

Tipologia di merci	Costo di acquisto	Valore di presumibile realizzo	Valore selezionato per l'iscrizione in Bilancio
A	50	40	40
B	40	47	40
C	30	33	30
<i>Totale</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>110</i>

Il rispetto del principio in parola consente di rispettare il principio di prudenza, in forza al quale gli *utili sperati* — frutto della differenza positiva tra valore di presumibile realizzo e costo di acquisto o di produzione — non devono trovare iscrizione in Bilancio, a differenza delle *perdite presunte* — derivanti da un valore di presumibile realizzo inferiore al costo di acquisto o di produzione — che, invece, devono essere riflesse in Bilancio nell'esercizio in cui se ne ha conoscenza.

Il mancato rispetto del principio di separata valutazione avrebbe condotto ad iscrivere in Bilancio le merci A, B e C per un valore complessivo di 120, con ciò sovrastimando il reddito dell'esercizio.

## 5. Il cambiamento del criterio di valutazione

*Epsilon S.p.A.*, azienda impegnata nella costruzione di *box doccia*, nel corso del 20x4 è entrata a far parte del *Gruppo Kappa*, leader del settore nel quale opera *Epsilon*.

Fin dall'inizio della propria attività, *Epsilon S.p.A.* ha proceduto alla valorizzazione delle proprie giacenze di magazzino secondo il metodo di calcolo *Lifo (Last in, first out) di periodo*.

Tuttavia, l'ingresso nel *Gruppo Kappa*, in cui tutte le società redigono il proprio Bilancio valorizzando le giacenze di magazzino secondo il metodo di calcolo *Fifo (First in, first out)*, impone a *Epsilon* di utilizzare quest'ultimo metodo, così da conformarsi alle politiche di Bilancio già seguite da tutte le altre società del gruppo, capogruppo inclusa. Questa scelta appare peraltro particolarmente opportuna in relazione alla predisposizione del Bilancio consolidato, che la capogruppo *Kappa S.p.A.* redige ormai da dieci anni.

Non si tratta, peraltro, dell'unico cambiamento apportato per effetto dell'ingresso nel Gruppo: *Epsilon*, a partire dal 20x4, procede infatti a modificare le percentuali di ammortamento in relazione al mutamento del piano di utilizzazione del fabbricato dove sono collocati gli uffici amministrativi.

Si proceda ad iscrivere nel Bilancio di esercizio 20x4 il valore delle rimanenze di magazzino e del fabbricato sapendo che:

- la valorizzazione delle giacenze di magazzino in aderenza al *Fifo* è pari ad € 1.230.000 mentre le stesse giacenze valorizzate secondo il *Lifo di periodo* assumono un valore di € 1.200.000; peraltro, il valore iniziale delle rimanenze

- secondo il metodo *Fifo* è pari a € 800.000, mentre la valorizzazione di tali rimanenze con il metodo *Lifo di periodo* è pari a € 780.000;
- il fabbricato, il cui costo storico ammonta a € 2.000.000 e il fondo ammortamento a fine 20x3 è pari a € 1.000.000, era ammortizzato applicando un'aliquota annua del 10%, aggiornata al 20% a fronte delle diverse politiche aziendali che *Epsilon* perseguirà a seguito del suo ingresso nel *Gruppo Kappa*.

#### *Traccia di soluzione*

L'art. 2423-bis del codice civile, al punto 6) del primo comma, vieta il cambiamento del criterio di valutazione da un esercizio all'altro. Tuttavia, il secondo comma dello stesso articolo prevede che tale principio sia derogabile quando ricorrono casi eccezionali.

Non si tratta, ad evidenza, dei casi eccezionali di cui al 5° comma dell'art. 2423 c.c. — per i quali si ricorre alla *disapplicazione* dei criteri di redazione e di valutazione previsti dagli articoli successivi allo stesso 2423 —, quanto invece di casi per i quali il *cambiamento* — e non, lo si ribadisce, la *disapplicazione* — del criterio di valutazione è reso opportuno dall'*ingresso della società in un gruppo* che adotta politiche di Bilancio differenti o dal *cambiamento dell'attività dell'impresa stessa*, per la quale le precedenti scelte di Bilancio mal si presterebbero a rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato di esercizio che "scaturiscono" dalle nuove attività esercitate.

Peraltro, si legge nella seconda parte del secondo capoverso, nel caso in cui si proceda alla deroga, "*la nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico*".

Nel caso in esame, *Epsilon*:

- per conformarsi alle scelte di Bilancio già perseguite da tutte le altre società del gruppo, procede a valutare le giacenze di magazzino secondo il metodo applicativo *Fifo*, così configurando un cambiamento del criterio di valutazione *ex art. 2423-bis c.c., 2° comma*;
- procede all'applicazione della nuova percentuale di ammortamento del 20%. Tale cambiamento del piano di ammortamento, si badi bene, non si configura come un cambiamento del criterio di valutazione *ex art. 2423-bis c.c., 2° comma*, bensì come un "normale" adeguamento del processo di ammortamento motivato dalla modificazione del periodo di utilizzabilità del fabbricato, in aderenza a quanto disposto al punto 2) del primo comma dell'art. 2426 c.c.<sup>1</sup>. In tale caso è comunque necessario motivare in Nota integrativa la modifica apportata alla percentuale di ammortamento.

<sup>1</sup> Così recita il comma 1, punto 2) dell'art. 2426 c.c.: "*il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa*".